



**Exprivia S.p.A.**

Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11

Capitale Sociale Euro 26.979.658,16 i.v.

Partita IVA n. 09320730154 Iscrizione al registro imprese e C.F. 00721090298

Società soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Innovazione SpA



## **Regolamento per il Voto Maggiorato**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015*

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>2. DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>3. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO</b> .....	<b>4</b>
A. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA D'ISCRIZIONE .....	4
B. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE.....	5
C. EFFICACIA DELLA MAGGIORAZIONE .....	5
<b>4. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE</b> .....	<b>5</b>
A. COMUNICAZIONE DI RINUNCIA .....	5
B. COMUNICAZIONE DI PERDITA DELLA MAGGIORAZIONE .....	5
C. CANCELLAZIONE D'UFFICIO .....	6
<b>5. MANTENIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE</b> .....	<b>6</b>
A. CAMBIO DI CONTROLLO .....	6
B. TRASFERIMENTO DEL DIRITTO REALE LEGITTIMANTE .....	7
<b>6. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO</b> .....	<b>7</b>
A. PUBBLICITÀ DEGLI AZIONISTI CHE HANNO OTTENUTO L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE .....	7
<b>7. ELENCO SPECIALE</b> .....	<b>8</b>
<b>8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO</b> .....	<b>8</b>
<b>STRALCIO STATUTO EXPRI VIA S.P.A.</b> .....	<b>9</b>

## 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, TUF, gli statuti delle società quotate possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo del doppio, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco. La Consob, con il Regolamento Emittenti, ha stabilito le disposizioni di attuazione dell'articolo citato (in particolare, ai fini del presente Regolamento, si richiamano gli artt. 85-*bis* e 143-*quater* del Regolamento Emittenti e l'art. 23-*bis* del Regolamento Congiunto).

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. ha approvato, in data 23 aprile 2015, la modifica dello Statuto per prevedere l'introduzione del voto maggiorato, disciplinato dal nuovo articolo 6-*bis*. È pertanto istituito l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Ai sensi di Statuto, gli azionisti che detengono le Azioni per un periodo continuativo di almeno **ventiquattro mesi** ("**Periodo**") a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, possono richiedere l'attribuzione di **due voti** per ciascuna azione. La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle azioni possedute dal titolare.

## 2. DEFINIZIONI

<b>Azioni:</b>	indica le azioni ordinarie Exprivia ISIN IT0001477402
<b>Azionisti:</b>	indica gli azionisti Exprivia
<b>Comunicazione:</b>	indica la comunicazione all'emittente attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'art. 23- <i>bis</i> comma 2 del Provvedimento Congiunto
<b>Elenco Speciale:</b>	Indica l'apposito elenco in cui sono iscritti, a loro richiesta, gli Azionisti che hanno chiesto la maggiorazione del voto, istituito ai sensi dell'art. 127- <i>quinquies</i> , TUF e dall'art. 143- <i>quater</i> , RE.
<b>Exprivia o la Società:</b>	Indica Exprivia S.p.A.
<b>Incaricato:</b>	Indica il soggetto incaricato dal Consiglio di Amministrazione della tenuta dell'Elenco Speciale ai sensi dell'articolo 6- <i>bis</i> dello Statuto.
<b>Intermediario:</b>	soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni.
<b>Record date:</b>	Indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto di cui all'art. 83- <i>sexies</i> , comma 2, D.Lgs. n. 58/1998, coincidente con il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.
<b>Regolamento Emittenti:</b>	Indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti (come successivamente modificato)
<b>Regolamento Congiunto:</b>	Indica il Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente

modificato)

**Statuto:** Indica lo Statuto di Exprivia

**TUF:** Indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (come successivamente modificato)

### 3. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO

#### a. Presentazione della richiesta d'iscrizione

E' legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il titolare di Azioni cui spetta il diritto di voto, ovvero il titolare di diritto reale legittimante il diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto).

L'avente diritto che intenda accedere al beneficio del voto doppio ("**Richiedente**") deve presentare, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono registrate le azioni, la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, specificando il numero di Azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale.

La richiesta di iscrizione deve essere accompagnata da una attestazione sottoscritta dal Richiedente con la quale lo stesso dichiara:

- nel caso di persona fisica: (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il **termine di sette giorni lavorativi** dalla data della perdita;
- nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere o meno soggetto a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, un eventuale cambio di controllo, **entro il termine di dieci giorni lavorativi** dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo.

L'Intermediario trasmette tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi [RegisterServices@pec.euronext.com] e [exprivia.shareholder@pec.it] la Comunicazione ai sensi all'art. 23-bis comma 2 del Provvedimento Congiunto, attestante il possesso azionario, unitamente alla richiesta di iscrizione, contenente l'attestazione di cui sopra.

Il modulo per la richiesta di iscrizione nell'Elenco speciale è pubblicato sul sito internet della Società ([www.exprivia.it](http://www.exprivia.it), sezione "Investor Relations" – "Azionisti e Operazioni sul Capitale" – "Voto Maggiorato").

## b. Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, verifica la completezza della documentazione e la legittimazione alla richiesta.

L'Incaricato, effettuate le verifiche anzidette, procede all'iscrizione nell'Elenco Speciale entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta di iscrizione dell'azionista tramite l'Intermediario e comunica all'Intermediario l'avvenuta iscrizione.

L'iscrizione potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che la Società richiederà, anche per il tramite dell'Intermediario, al Richiedente.

Nel caso di mancata iscrizione, la Società comunicherà all'Intermediario, entro il predetto termine, il rifiuto dell'iscrizione con le relative motivazioni.

## c. Efficacia della maggiorazione

**Il voto maggiorato è conseguito decorsi almeno ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta delle Azioni dall'iscrizione nell'Elenco Speciale ("Periodo").**

L'Incaricato notifica all'Intermediario presso il quale sono registrate le azioni, entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, il conseguimento della maggiorazione per gli adempimenti conseguenti.

# 4. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

## a. Comunicazione di rinuncia

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale), con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Inoltre colui cui spetta il diritto di voto doppio può, in ogni tempo, rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte).

La richiesta deve essere presentata attraverso l'Intermediario presso il quale sono registrate le azioni. L'Intermediario trasmette, tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi [RegisterServices@pec.euronext.com] e [exprivia.shareholder@pec.it], la Comunicazione di revoca totale o parziale ai sensi all'art. 23-bis comma 6 del Provvedimento Congiunto.

## b. Comunicazione di perdita della maggiorazione

Salvo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 6-bis dello Statuto, si determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, con la conseguente perdita del beneficio del voto doppio qualora già maturato, in caso di:

- i. trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito);

- ii. cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo (per controllo si intende quanto previsto dalla disciplina normativa degli emittenti quotati<sup>1</sup>), in società o enti che detengono azioni a voto doppio in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del TUF;
- iii. cambio di controllo di una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica, il cui diritto reale legittimante sia in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF.

L'eventuale costituzione in pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto che attribuisce legittimazione al voto, non determina la perdita del beneficio del voto doppio.

L'Intermediario che proceda al trasferimento del diritto reale legittimante, deve darne comunicazione senza indugio alla Società, attraverso una Comunicazione ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto che indichi altresì la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i originaria/e.

Negli altri casi, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata dal soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, nei termini di cui sub 3) a). La Società ne dà segnalazione, senza indugio e comunque non oltre la data in cui procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale, al competente Intermediario, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

La **Comunicazione** deve essere trasmessa alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi [RegisterServices@pec.euronext.com] e [expri<sup>via</sup>.shareholder@pec.it].

Nel caso in cui non siano fornite indicazioni diverse, la Società cancella dall'Elenco Speciale le azioni iscritte in data più recente.

## c. Cancellazione d'ufficio

La Società, ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportino la perdita, totale o parziale, della maggiorazione di voto, o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, ne dà segnalazione – senza indugio e comunque non oltre la data in cui procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale – al competente Intermediario, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

## 5. MANTENIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE

### a. Cambio di controllo

L'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato) è mantenuta qualora il cambio di controllo intervenga per effetto di un trasferimento:

- i. per successione a causa di morte;
- ii. a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia;

<sup>1</sup> Art. 93 (Definizione di controllo) TUF: "1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi."

- iii. a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari.

In tali casi, alla comunicazione di cambio di controllo deve essere allegata la documentazione comprovante il diritto al mantenimento dell'iscrizione. La comunicazione, unitamente agli allegati, deve essere trasmessa alla Società tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi [RegisterServices@pec.euronext.com] e [exprivia.shareholder@pec.it].

## **b. Trasferimento del diritto reale legittimante**

Il beneficiario del trasferimento del diritto reale legittimante ha il diritto di chiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione e conseguente conservazione del beneficio del voto doppio già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione, della persona dante causa a seguito di:

- i. successione a causa di morte;
- ii. trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia;
- iii. trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari;

L'ente a cui sia trasferito il diritto reale legittimante per effetto di fusione o scissione di un ente iscritto nell'Elenco Speciale e che sia soggetto a controllo, ove l'operazione non abbia determinato cambio di controllo (per controllo intendendosi quanto previsto dalla disciplina normativa degli emittenti quotati), ha diritto di chiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa e conseguente conservazione del beneficio del voto doppio.

La richiesta deve essere presentata, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono registrate le azioni, unitamente alla Comunicazione ai sensi all'art. 23-bis comma 2 del Provvedimento Congiunto ed alla documentazione comprovante il diritto.

La richiesta deve essere trasmessa alla Società tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi [RegisterServices@pec.euronext.com] e [exprivia.shareholder@pec.it].

La Società verifica la legittimazione della richiesta, che potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione e, all'esito delle predette verifiche, comunica all'Intermediario la sostituzione del soggetto iscritto con mantenimento dell'anzianità di iscrizione ovvero la cancellazione in tutto o in parte delle azioni iscritte.

---

## **6. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO**

---

### **a. Pubblicità degli Azionisti che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale**

La Società, rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet (www.exprivia.it Sezione "Investor Relations" – "Azionisti e Operazioni sul Capitale" – "Voto Maggiorato"), i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, TUF) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla *record date*.

## b. Modifica del capitale sociale

La Società comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'art. 85-bis, comma 1, Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla *record date*.

## 7. ELENCO SPECIALE

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci.

Ai sensi dell'art. 143-*quater* del RE, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del Richiedente, con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, se è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 58/1998;
- il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione (numero e codici identificativi) con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
- la data di iscrizione.

In apposita sezione dell'elenco sono altresì indicati:

- i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, se sono sottoposti a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante;
- il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
- la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

## 8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche scaturenti da variazioni delle norme di legge o regolamentari, che potranno essere apportate a cura dell'Amministratore Delegato, che ne dovrà dare informativa al Consiglio nel corso della prima riunione successiva.

Il Regolamento, dopo ogni modifica o integrazione, è pubblicato sul sito internet della Società ([www.expri<sup>via</sup>.it](http://www.expri<sup>via</sup>.it), sezione "Investor Relations" – "Azionisti e Operazioni sul Capitale" – "Voto Maggiorato").



## STRALCIO STATUTO EXPRIVIA S.P.A.

### ART. 6-BIS

In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, ciascuna azione, ai sensi dell'articolo 127 quinquies del d.lgs. 58/1998, dà diritto a voto doppio nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;
- l'appartenenza dell'azione al medesimo soggetto sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'Elenco Speciale di cui al presente articolo.

Ricorrendo entrambe le condizioni suddette l'avente diritto potrà esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dal presente statuto. L'eventuale costituzione in pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto che attribuisce legittimazione al voto, non determina la perdita del beneficio del voto doppio.

È istituito l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere quanto previsto dalla normativa anche regolamentare applicabile e dovrà essere aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare applicabile. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce tramite apposito Regolamento i criteri di tenuta (anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni circa il contenuto dello stesso; ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

L'azionista, che intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'Elenco Speciale, fornendo idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante. Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile. La richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, nei termini di cui al Regolamento, deve essere avanzata all'ultimo intermediario nelle forme di cui all'art. 23 bis del Regolamento del 22/2/2008 e successive modifiche recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, accompagnata dalla documentazione ivi prevista, nonché da un'attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale, a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di sette giorni lavorativi dalla data della perdita; b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere o meno soggetto a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, un eventuale cambio di controllo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo. La legittimazione all'iscrizione nell'elenco è attestata da una comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi del secondo comma del menzionato articolo 23 bis.

Salvo quanto previsto dai successivi commi 7, 8 e 9, a) il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale e la perdita del beneficio del voto doppio qualora già maturato); b) la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo (per controllo intendendosi quanto previsto dalla disciplina normativa degli emittenti quotati), in società o enti che detengono azioni a voto doppio in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 58/1998, determina la cancellazione dell'iscrizione dall'Elenco Speciale e la perdita del beneficio del voto doppio qualora già maturato.

Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenente ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. 58/1998 che sia soggetto a controllo (per controllo intendendosi, ai fini del presente articolo, quanto previsto dalla disciplina normativa degli emittenti quotati), il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale e la conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato, come statuito al precedente comma 6. Qualora, tuttavia, il cambio di controllo intervenga (i) per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari, l'iscrizione nell'Elenco Speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato).

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per (i) successione per causa di morte ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato.

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbiano determinato cambio di controllo (per controllo intendendosi quanto previsto dalla disciplina normativa degli emittenti quotati) con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato.

Qualora la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale).

In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale con la conseguente estensione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato.

Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono altro adempimento se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È comunque escluso il diritto di recesso.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti diversi dal voto spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata non computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti.